

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY-OFF DEL PRIMO TURNO TRA LE DUE SOCIETÀ CLASSIFICATE AL 1° E AL 2° POSTO DI CIASCUNO DEI QUATTRO GIRONI DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE GARE DEL SECONDO TURNO TRA LE QUATTRO SOCIETÀ VINCENTI IL PRIMO TURNO DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE GARE DI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE DAI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA DELLE TRE SOCIETÀ DELLE MACROAREE NORD/CENTRO/SUD, PER LE GARE DI PLAY-OUT TRA LE SOCIETÀ CLASSIFICATE ALL'11° E 10° POSTO IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI QUATTRO GIRONI DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE (STAGIONE SPORTIVA 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare di Play-Off del Primo turno tra le due società classificatesi al 1° e al 2° posto di ciascuno dei quattro gironi del Campionato di Serie C Femminile, per le gare del Secondo turno tra le quattro società vincenti il primo turno del Campionato di Serie C Femminile, per le gare di Play-Off per la promozione dai Campionati Regionali di Eccellenza delle tre società delle macroaree Nord/Centro/Sud, per le gare di Play-Out tra le società classificatesi all'11° e 10° posto in classifica nei rispettivi quattro gironi del Campionato di Serie C Femminile (Stagione Sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65 e 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina